

**Ordinanza
concernente l'organizzazione del Punto di contatto nazionale per le Linee guida
dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la sua commissione consultiva**

(OPCN-OCSE)

del xx. xx 2013

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 55, 57 e 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (PCN)

Art. 1 Compiti

¹ Il Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (PCN) promuove ai sensi del numero I.11 delle linee guida dell'OCSE del 25 maggio 2011² destinate alle imprese multinazionali (linee guida dell'OCSE) l'applicazione delle linee guida da parte delle imprese con sede o filiale in Svizzera attive internazionalmente.

² In particolare svolge i compiti seguenti:

- a. promuove la conoscenza e la diffusione delle linee guida dell'OCSE;
- b. riceve le richieste inerenti a possibili inadempimenti delle linee guida dell'OCSE da parte di imprese e media tra i soggetti interessati;
- c. risponde a domande relative alle linee guida dell'OCSE.

Art. 2 Competenza

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) dirige il PCN.

¹ RS 172.010

² Dichiarazione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale del 25 maggio 2011; www.oecd.org > Topics > Industry and Entrepreneurship > Guidelines or International Enterprises; una traduzione italiana è inclusa nel rapporto dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, FF **2012** 623, in particolare pag. 733.

Art. 3 Richieste

¹ Le richieste inerenti a possibili inadempimenti delle linee guida dell'OCSE possono essere inoltrate da singoli o gruppi.

² Le richieste vanno inoltrate per scritto.

Art. 4 Procedura relativa al trattamento di richieste

¹ Il PCN elabora istruzioni per il trattamento di richieste tenendo conto delle disposizioni in materia procedurale delle linee guida dell'OCSE.

² Per il trattamento di una richiesta il PCN istituisce un gruppo di lavoro in seno all'Amministrazione federale di cui fanno parte rappresentanti delle unità amministrative interessate dalla richiesta.

Sezione 2: Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (Commissione consultiva PCN)

Art. 5 Statuto

La Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (Commissione consultiva PCN) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'Ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

Art. 6 Compiti

¹ La Commissione consultiva PCN presta consulenza alla PCN in materia di orientamento strategico, applicazione delle linee guida dell'OCSE e istruzioni procedurali della PCN.

² La commissione consultiva PCN promuove il dialogo tra i gruppi di interesse e contribuisce ad un'effettiva attuazione delle linee guida dell'OCSE.

Art. 7 Composizione e nomina

¹ La Commissione consultiva PCN è composta di 14 membri. I membri sono i seguenti:

- a. il direttore della SECO e altri tre membri facenti parte dell'Amministrazione federale;
- b. due rappresentanti rispettivamente delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati, delle associazioni economiche, delle organizzazioni non governative e del mondo scientifico.

³ RS 172.010.1

² La Commissione consultiva PCN è presieduta congiuntamente dal direttore della SECO e da un altro membro della Commissione consultiva PCN secondo il capoverso 1 lettera b.

³ Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della Commissione consultiva PCN per incarico del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Art. 8 Riunioni

¹ La Commissione consultiva PCN si riunisce due volte all'anno. Se necessario si svolgono riunioni supplementari.

² Le riunioni sono convocate dalla presidenza.

³ La Commissione consultiva PCN può invitare alle riunioni collaboratori del PCN o altri esperti dell'Amministrazione federale o esterni.

Art. 9 Carattere pubblico e informazione

¹ Le consulenze fornite dalla Commissione consultiva PCN non sono pubbliche.

² Dopo ogni riunione la Commissione consultiva PCN pubblica un breve comunicato concernente le consulenze fornite. Riferisce sulla sua attività nel rapporto annuale del PCN.

Art. 10 Indennità e conteggio spese

¹ Le indennità sono corrisposte ai membri della Commissione consultiva PCN secondo le disposizioni dell'OLOGA⁴.

² Le spese della Commissione consultiva PCN sono a carico del DEFR.

Art. 11 Segreteria

La SECO dirige la segreteria della Commissione consultiva PCN.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica del diritto vigente

L'allegato 2 OLOGA⁵ è modificato come segue:

Numero 1.3

La seguente iscrizione viene inserita nella parte relativa al DEFR dopo l'iscrizione «Commissione di periti doganali»:

⁴ RS 172.010.1

⁵ RS 172.010.1

Dipartimento Commissione extraparlamentare
competente

Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto
nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese
multinazionali

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2013.